



GUIDA SERENO EXTRA

MODELLO GSEX.2016.001-2024.002 – EDIZIONE 01.10.2024

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890720

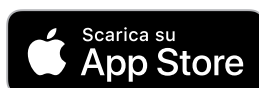
SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Guida Sereno Extra



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel Set Informativo e negli eventuali specifici allegati.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza indennizza il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo oggetto di copertura al verificarsi dei seguenti sinistri: **Incendio, Furto, Eventi Naturali, Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Garanzie Accessorie, Gap**. La polizza prevede, inoltre, la prestazione delle seguenti garanzie: **Mobilità, Infortuni dei Trasportati, Assistenza Stradale, Sinistro Protetto**.

Le suddette garanzie vengono commercializzate mediante le seguenti formule assicurative:

- Formula STANDARD: Garanzie Incendio, Furto (danno totale e parziale), Sinistro Protetto, Infortuni dei Trasportati, Garanzia Mobilità e Garanzie Accessorie;
- Formula PLUS: Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Sinistro Protetto, Infortuni dei Trasportati, Garanzia Mobilità e Cristalli;
- Formula SUPER: Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Collisione, Sinistro Protetto, Infortuni dei Trasportati e Garanzia Mobilità;
- Formula SUPERIOR: Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli e Kasko completa, Sinistro Protetto, Infortuni dei Trasportati e Garanzia Mobilità.

Si rammenta che le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Incendio

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti stabiliti all'art. 29 delle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto: all'azione del fulmine; allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso; a natura elettrica; a dolo di terzi.

✓ Furto

Sono compresi nella garanzia "Furto", nei limiti stabiliti all'art. 29 delle Condizioni di Assicurazione, i seguenti eventi: Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato; Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata; Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo; Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo: nell'esecuzione di questi reati; a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

✓ Gap

L'Impresa, nei limiti stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, furto e/o rapina, liquidabile ai sensi di polizza, riconosce al Contraente/Assicurato, il pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato ed il valore di rimpiazzo. La copertura ha validità per l'intero periodo di pagamento del premio di garanzia (GAP 1 nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della polizza, GAP 2 nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della polizza; GAP 3 nel caso in cui la durata sia di 48 mesi dalla decorrenza della polizza).

✓ Eventi Naturali

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti stabiliti all'art. 29 delle Condizioni di Assicurazione, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: Grandine, Tempeste; Uragani; Alluvioni, inondazioni e mareggiate; Trombe d'aria. Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi: Frane e smottamenti del terreno; Valanghe e slavine.

✓ Eventi Sociopolitici

L'Impresa, nei limiti stabiliti all'art. 29 delle Condizioni di Assicurazione, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: Tumulti popolari; Scioperi; Sommosse; Atti di terrorismo; Sabotaggio; Vandalismo.

✓ Cristalli

L'Impresa, nei limiti stabiliti all'art. 29 delle Condizioni di Assicurazione, si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato nel Modulo di Polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

✓ Sinistro Protetto

La presente garanzia indennizza il Contraente/Assicurato del danno materiale e diretto patito al veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA e dal Modulo di Polizza, ed occorso a seguito di collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo

identificato ma privo di valida copertura RCA, entro il limite di €. 4.000,00 per sinistro e per anno.

✓ Collisione

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente, nei limiti stabiliti all'art. 29 delle Condizioni di Assicurazione, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Polizza a seguito di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.

✓ Kasko

L'Impresa, nei limiti stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Polizza in conseguenza di: Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione; Urto; Uscita di strada; Ribaltamento.

✓ Garanzie Accessorie

L'Impresa si obbliga ad indennizzare: le spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici, nel limite di €. 200,00 per sinistro e per anno; le spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto, nel limite di €. 50,00 per polizza; spese danneggiamento box privato, nel limite di €. 5.000,00 per polizza; spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada, nel limite di €. 200,00 per sinistro e per anno; costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di furto, nel limite di €. 500,00 per polizza; spese di duplicazione della patente, nel limite di €. 200,00 per polizza; spese per rifacimento chiavi, nel limite di €. 260,00 per sinistro e per anno; spese anteriori al furto del veicolo, nel limite di €. 1.000,00 per polizza; spese custodia e parcheggio, nel limite di €. 200,00 per polizza; costi ripristino airbag, nel limite di €. 1.000,00 per polizza; costi ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto, nel limite di €. 500,00 per polizza; imposta automobilistica e premio assicurativo RCAuto, nel limite di €. 1.000,00 per polizza; spese nuova immatricolazione, nel limite di €. 200,00 per polizza; spese per la liquidazione del danno, nel limite di €. 200,00 per polizza; indennizzo bagagli, nel limite di €. 200,00 per polizza; sostituzione o riparazione pneumatici, nel limite di €. 500,00 per sinistro e per anno; spese per ripristino veicolo dovuto a danno per investimento animali selvatici, nel limite del valore assicurato per sinistro/anno.

✓ Mobilità

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte del Contraente/Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di €. 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dal Contraente/Assicurato: Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di €. 35,00; Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura *pro rata temporis* per il periodo di mancato utilizzo; Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di €. 500,00; Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

✓ Infortuni Trasportati

L'Impresa, al verificarsi di un sinistro da circolazione, indennizza le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente) per gli infortuni da loro subiti, purché il veicolo sia condotto dal proprietario. La garanzia è operante dal momento in cui

il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. Al Contraente/Assicurato viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato (€ 150.000,00) indicato nel Modulo di Polizza, a seguito di infortunio dei trasportati che comporti un'invalidità permanente o la morte. Più precisamente, l'Impresa garantisce: l'invalidità permanente da infortunio del trasportato: nel limite di € 150.000,00 per veicolo, l'Impresa corrisponde un'indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66%, purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso; la morte da infortunio del trasportato: nel limite € 150.000,00 per veicolo se l'infortunio ha per conseguenza la morte del trasportato del veicolo. I massimali suindicati devono intendersi per persona/veicolo/polizza. Nel caso in cui il sinistro colpisca contestualmente più assicurati, l'importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i vari assicurati.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da Autovetture ad uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri non adibite a noleggio.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Relativamente alle garanzie **Incendio, Furto, Eventi Naturali, Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli, GAP**, non sono compresi i danni:

- ! relativi ad accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi la cui presenza non sia documentabile;
- ! avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- ! conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- ! causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- ! conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- ! determinati da dolo del Contraente/Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- ! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Relativamente alle garanzie **Incendio e Furto**, oltre alle esclusioni sopra indicate, non sono compresi i danni:

- ! causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- ! dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico;
- ! causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
- ! riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
- ! determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti devono osservare) del Contraente/Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- ! conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ! conseguenti da appropriazione indebita;
- ! Non rientra, altresì, in copertura il furto delle ruote (pneumatici e cerchioni) a meno che sull'autoveicolo non sia stato installato il dispositivo NOBISAT e sia possibile verificarne, da parte dell'Impresa, il corretto funzionamento al momento del sinistro.

Relativamente alla garanzia **Collisione**, oltre alle esclusioni sopra indicate, non sono compresi i danni:

- ! derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- ! conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ! conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ! subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.

✓ Assistenza Stradale

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso in cui queste si rendano necessarie a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali. Le prestazioni erogate dall'Impresa sono: Soccorso Stradale, Quick Service (riparazione presso un'officina autorizzata), Assistenza telefonica alla compilazione CAI, Autovettura sostitutiva, Servizio informazioni sul traffico, sul meteo, turistiche. Prestazioni operanti oltre i 50km dal luogo di residenza del Contraente/Assicurato: Spese di albergo, Rientro o prosecuzione del viaggio, Servizio taxi, Demolizione del veicolo in Italia, Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto, Rimpatrio del veicolo dall'estero, Abbandono legale all'estero, Assistenza linguistica all'estero.

Relativamente alla garanzia **Kasko**, oltre alle esclusioni sopra indicate, non sono compresi i danni:

- ! esclusi nella garanzia Collisione;
- ! alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- ! meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

Relativamente alla garanzia **Eventi Sociopolitici**, oltre alle esclusioni sopra indicate, non sono compresi i danni:

- ! determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti devono osservare) del Contraente/Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko.

Relativamente alla garanzia **Cristalli**, oltre alle esclusioni sopra indicate, non sono compresi i danni:

- ! rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- ! rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- ! rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici.

Relativamente alla garanzia **Eventi Naturali**, oltre alle esclusioni sopra indicate, sono esclusi dalla copertura i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- alle antenne avvitate ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, guerra civile (dichiarata o di fatto), occupazione militare, scioperi, manifestazioni e sommosse, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

La garanzia **Mobilità** può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dal Contraente/Assicurato per la quale è richiesto il rimborso. Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni - di qualsiasi natura - patiti dal veicolo stesso.



DOVE VALE LA COPERTURA?

✓ L'Assicurazione opera per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera del Principato di Monaco e del Principato di Andorra. L'Assicurazione opera, altresì, per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente/Assicurato ha, altresì, l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per il tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa. Il premio assicurativo può essere versato mediante bonifico, assegni o contanti (nei limiti stabiliti dalla legge).



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto di assicurazione ha validità annuale o poliennale e alla sua naturale scadenza non si rinnoverà tacitamente.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro mediante lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it), con un preavviso di almeno 60 giorni.

ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Guida Sereno Extra
Versione n. 2 di Ottobre 2024 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet **www.nobis.it**, e-mail: **assicurazioni@nobis.it**, PEC: **nobisassicurazioni@pec.it**. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Nobis Holding S.p.A., Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritta al n. P0075 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2023

Bilancio approvato il 22/04/2024

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 141.313.131 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 34.092.948,24.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 193,25% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.

Prodotto



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle Garanzie **Incendio, Furto, Eventi Naturali, Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Garanzie Accessorie, Gap, Mobilità, Infortuni dei Trasportati, e Sinistro Protetto** non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel Dip Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali stabiliti nelle Condizioni di Assicurazione e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato.

Ad ogni formula assicurativa, mediante pagamento di un premio aggiuntivo, possono essere aggiunte – congiuntamente o disgiuntamente, ad eccezione degli Infortuni Trasportati – le seguenti prestazioni/coperture: Assistenza circolazione; Gap 1; Gap 2; Gap 3.

Non sono previste opzioni che comportino una riduzione del premio.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Ad integrazione di quanto specificato all'interno del Dip Danni, si riportano di seguito le ulteriori esclusioni e limitazioni.

Incendio e Furto

In base alla provincia di residenza dell'Assicurato, la garanzia opera con scoperti che variano dal 25% al 10% per sinistro e con Franchigie che variano da €. 2.500,00 ad €. 1.500,00. Nel caso di utilizzo dell'Opzione Rimpiazzo o della riparazione presso strutture convenzionate con l'Impresa, per le sole province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Caserta, Catania, Catanzaro, Foggia, Napoli, Roma, è previsto uno scoperto del 15% per sinistro e una franchigia di €. 1.500,00, mentre per tutte le altre province non sono previsti scoperti o franchigie.

Eventi Naturali

La garanzia Eventi Naturali opera con uno scoperto del 15% per sinistro con una franchigia di € 1.500,00. Nel caso di utilizzo dell'Opzione Rimpiazzo o della riparazione presso strutture convenzionate con l'Impresa, non sono previsti scoperti o franchigie.

	L'evento grandine (sia per il danno totale che parziale) opera entro i seguenti limiti, da intendersi per sinistro e per anno: <table><tr><td>fasce valori veicolo al momento del sinistro</td><td>massimale grandine</td></tr><tr><td>fino a 20.000</td><td>3.000,00 €</td></tr><tr><td>20.001 a 50.000</td><td>5.000,00 €</td></tr><tr><td>50.001 a 80.000</td><td>8.000,00 €</td></tr><tr><td>oltre 80.000</td><td>10% del valore assicurato</td></tr></table> Per la determinazione del valore del veicolo e l'individuazione delle fasce di valore sopraindicate e dei relativi massimali, verrà applicata la seguente tabella di degrado: <table><tr><th colspan="7">Tabella di degrado</th></tr><tr><td>Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data del sinistro</td><td>Da 1 a 365</td><td>Da 366 a 730</td><td>Da 731 a 1095</td><td>Da 1096 a 1460</td><td>Da 1461 a 1825</td><td>Da 1826 in poi</td></tr><tr><td>Percentuale di deprezzamento sul valore assicurato</td><td>0%</td><td>0%</td><td>35%</td><td>45%</td><td>55%</td><td>Valore commerciale (Quattroruote)</td></tr></table>	fasce valori veicolo al momento del sinistro	massimale grandine	fino a 20.000	3.000,00 €	20.001 a 50.000	5.000,00 €	50.001 a 80.000	8.000,00 €	oltre 80.000	10% del valore assicurato	Tabella di degrado							Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825	Da 1826 in poi	Percentuale di deprezzamento sul valore assicurato	0%	0%	35%	45%	55%	Valore commerciale (Quattroruote)
fasce valori veicolo al momento del sinistro	massimale grandine																															
fino a 20.000	3.000,00 €																															
20.001 a 50.000	5.000,00 €																															
50.001 a 80.000	8.000,00 €																															
oltre 80.000	10% del valore assicurato																															
Tabella di degrado																																
Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825	Da 1826 in poi																										
Percentuale di deprezzamento sul valore assicurato	0%	0%	35%	45%	55%	Valore commerciale (Quattroruote)																										
Collisione	La garanzia opera con uno scoperto del 15% per sinistro e con una franchigia di €. 2.500,00. Nel caso di utilizzo dell'Opzione Rimpiazzo o della riparazione presso strutture convenzionate con l'Impresa, non sono previsti scoperti o franchigie.																															
Kasko	La garanzia opera con uno scoperto del 25% per sinistro e una franchigia di €. 5.000,00. Nel caso di utilizzo dell'Opzione Rimpiazzo o della riparazione presso strutture convenzionate con l'Impresa, è prevista una franchigia assoluta per sinistro di €. 500,00.																															
Eventi Sociopolitici	La garanzia opera con uno scoperto del 15% per sinistro con una franchigia di €. 1.500,00. Nel caso di utilizzo dell'Opzione Rimpiazzo o della riparazione presso strutture convenzionate con l'Impresa, non sono previsti scoperti o franchigie.																															
Cristalli	La garanzia opera con una franchigia di €. 350,00 per sinistro. Nessuna franchigia né scoperto viene applicato in caso di utilizzo dell'opzione di rimpiazzo o in caso di riparazione presso la rete convenzionata.																															
Infortuni dei Trasportati	L'Impresa non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati: • derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione; • in conseguenza di azioni delittuose o di imprese temerarie compiute dagli assicurati e/o trasportati; • derivanti da guerra, insurrezioni; • derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni; • in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti; • in caso di dolo del guidatore. La garanzia opera con una franchigia assoluta del 66%.																															
Sinistro Protetto	L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a: - dolo da parte del Contraente/Assicurato; - sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa; - violazioni di legge o amministrative; - incidenti con veicoli non identificati; - sinistri verificatisi su strade non pubbliche; - incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.																															
Assistenza Stradale	Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: 1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo del Contraente/Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione del Contraente/Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. 2. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 3. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. 4. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni. 5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. 6. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora il Contraente/Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. 7. Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 8. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.																															

	9. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova il Contraente/Assicurato e a condizione che il Contraente/Assicurato medesimo, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. Il Contraente/Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 10. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, al Contraente/Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato attivi altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.
--	---

L'assicurazione, nei casi in cui risulti che sul veicolo assicurato sia stato installato il DISPOSITIVO SATELLITARE, è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato affinché:

- il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del dispositivo NOBISAT indicato nel Modulo di Polizza;
- l'installazione del Dispositivo Satellitare venga eseguita e certificata da un installatore autorizzato dall'Impresa (i centri convenzionati saranno direttamente comunicati dall'intermediario che ha in carico il contratto);
- il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto;

Qualora risulti che al momento del sinistro:

- non siano stati effettuati gli interventi di riparazione e/o assistenza dell'antifurto satellitare richiesti;
- non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell'antifurto satellitare;
- il Proprietario/il Contraente/Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell'impianto di antifurto satellitare;
- il Proprietario/il Contraente/Assicurato non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Giudiziaria o con la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
- non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota al Contraente/Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
- in ogni caso, in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave del Contraente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato;

L'Impresa, in deroga a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, corrisponderà al Contraente/Assicurato il 65% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 35% a carico del Contraente/Assicurato medesimo.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura a uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri, non adibite a noleggio.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario è pari al 51,22%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039.9890001, Fax 039.6890.432 – reclami@nobis.it. La risposta al reclamo verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Accertato il diritto del Contraente/Assicurato di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto, la quantificazione dell'indennità spettante a quest'ultimo, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata a due medici, nominati uno per parte.
--	---

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al presente contratto di assicurazione si applica il seguente trattamento fiscale: - Ramo 1 – Infortuni (garanzia <i>Infortuni dei Trasportati</i>) imposte sul premio pari al 2,50 %; - Ramo 3 – CVT (garanzie <i>Incendio, Eventi Naturali, Furto, Garanzie Accessorie, Eventi Sociopolitici, Gap, Cristalli e Kasko</i>): imposte sul premio pari al 13,50%; - Ramo 16 – Perdite Pecuniarie (garanzie <i>Mobilità, Sinistro protetto</i>) imposte sul premio pari al 21,25 %. - Ramo 18 – Assistenza (garanzia <i>Assistenza</i>), imposte sul premio pari al 10%. Il premio è comprensivo delle imposte sopra indicate. Le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
--

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	3
Art. 2 – Assicurazione presso diversi assicuratori	3
Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio	3
Art. 4 – Durata del contratto – Senza tacito rinnovo	3
Art. 5 – Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro	3
Art. 6 – Forza probatoria del contratto – Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni	3
Art. 7 – Validità	3
Art. 8 – Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto/risoluzione del contratto)	3
Art. 9 – Risoluzione del contratto per furto/rapina	4
Art. 10 – Cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato	4
Art. 11 – Estensione territoriale	4
Art. 12 – Competenza territoriale	4
Art. 13 – Oneri fiscali ed amministrativi	4
Art. 14 – Dispositivo satellitare	4
Art. 15 – Obbligatorietà montaggio alternativo del dispositivo Nobisat o del dispositivo lojack per i veicoli di valore pari o superiore a €. 120.000,00	5
Art. 16 – Sospensione del contratto	5
Art. 17 – Rinvio alle norme di legge	5
Art. 18 – Forma delle comunicazioni	5
Art. 19 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	6
CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI	
(condizioni valide per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli se richiamate nel Modulo di Polizza)	6
Art. 20 – Valore assicurato	6
Art. 21 – Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 22 – Incendio (Garanzia valida se richiamata sul modulo di polizza)	6
Art. 23 – Furto (Garanzia valida se richiamata sul modulo di polizza)	6
Art. 24 – Eventi naturali (Garanzia valida se richiamata sul modulo di polizza)	6
Art. 25 – Collisione (Garanzia valida se richiamata sul modulo di polizza)	7
Art. 26 – Kasko (Garanzia valida se richiamata sul modulo di polizza)	7
Art. 27 – Eventi sociopolitici (Garanzia valida se richiamata sul modulo di polizza)	7
Art. 28 – Cristalli (Garanzia valida se richiamata sul modulo di polizza)	7
Art. 29 – Limiti di indennizzo	7
Art. 30 – (Gap) garanzia della differenza tra il valore di riacquisto e indennizzo riconosciuto in caso di rimpiazzo	8
Art. 31 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie del presente capitolo 1 – Corpi Veicoli Terrestri	8
Art. 32 – Esclusioni specifiche delle singole garanzie	8
Art. 32.1 – Incendio e furto	8
Art. 32.2 – Collisione	9
Art. 32.3 – Kasko	9
Art. 32.4 – Eventi sociopolitici	9
Art. 32.5 – Cristalli	9
Art. 32.6 – Eventi naturali	9
Art. 33 – Scoperti e franchigie	10
Art. 34 – Riparazione del veicolo (Condizioni valide se richiamate nel modulo di polizza)	10
Art. 35 – Definizione di danno totale (Condizioni valide se richiamate nel modulo di polizza)	11
Art. 36 – Definizione di danno parziale (Condizioni valide se richiamate nel modulo di polizza)	11
Art. 37 – Determinazione del valore di indennizzo (Condizioni valide se richiamate nel modulo di polizza)	11
Art. 38 – Liquidazione del danno totale (Condizioni valide se richiamate nel modulo di polizza)	11
Art. 39 – Opzione rimpiazzo (Condizioni valide in caso di danno totale per le garanzie richiamate nel modulo di polizza)	11
Art. 40 – Liquidazione del danno parziale (Condizioni valide se richiamate nel modulo di polizza)	11
Art. 41 – Riparazione presso le carrozzerie convenzionate (Condizioni valide se richiamate nel modulo di polizza)	11
Art. 42 – Pagamento dell'indennità	12
Art. 43 – Ritrovamento del veicolo	12
Art. 44 – Garanzie accessorie (Le garanzie sono valide solo se richiamate nel modulo di polizza)	12
CAPITOLO 2 – GARANZIA MOBILITÀ	13
Art. 45 – Oggetto dell'assicurazione (La garanzia mobilità è valida solo se richiamata nel modulo di polizza)	13
CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEI TRASPORTATI	13
Art. 46 – Oggetto dell'assicurazione	13
Art. 47 – Esclusioni	14
Art. 48 – Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge	14
Art. 49 – Rinuncia al diritto di surrogazione	14
Art. 50 – Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'indennità	14
Art. 51 – Determinazione dell'indennizzo	14
Art. 52 – Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità	14
Art. 53 – Morte da infortunio	14
CAPITOLO 4 – ASSISTENZA STRADALE	15
Art. 54 – Prestazioni di assistenza	15
Art. 55 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza	16
CAPITOLO 5 – SINISTRO PROTETTO	17
Art. 56 – Garanzia sinistro protetto	17

Art. 56.1 – Oggetto della garanzia e limiti di indennizzo 17

Art. 56.2 – Esclusioni e limiti specifici per la garanzia sinistro protetto 17

Art. 57 – Obblighi in caso di sinistro 17

Art. 58 - Indennizzo del danno 17

ALLEGATO 1 - TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE..... 18

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO..... 19

Art. 59 – Denuncia del sinistro 19

APPENDICE NORMATIVA 21

Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)..... 24

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono e il significato di seguito indicato.

ASSICURATO/CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;

AUDIOFONOVISIVI: radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati;

AUTORITÀ: Autorità di pubblica sicurezza;

COLLISIONE: danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede alcun rimborso in caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato;

CRISTALLI: parabrezza, lunotto posteriore e dei cristalli laterali dell'auto;

DEGRADO: deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura;

DISPOSITIVO SATELLITARE: sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici (impianto di localizzazione satellitare del veicolo) e dai servizi di rilevazione/elaborazione dei dati che consentono, per mezzo dell'impianto satellitare collegato via GSM/GPRS con la centrale operativa 24 ore su 24, di registrare e rendere disponibili via internet i dati relativi all'utilizzo (tempo/luogo) del veicolo su cui è installato l'apparecchio stesso;

ESTERO: la garanzia assistenza opera per il territorio dei seguenti stati: Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Principato di Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Turchia (zona Europea);

EVENTI NATURALI: danni che risultano essere l'effetto immediato e diretto degli eventi naturali quali Grandine, Tempeste, Uragani, Alluvioni, inondazioni e mareggiate, Trombe d'aria;

EVENTI SOCIOPOLITICI: danni causati al veicolo assicurato da eventi sociopolitici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;

FORMULA ASSICURATIVA: è l'unione di una o più garanzie assicurative (le garanzie fornite dal presente contratto di assicurazione vengono commercializzate mediante formule assicurative);

FRANCHIGIA: somma espressa in cifra fissa che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/Assicurato;

FURTO: è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

GUASTO: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per il Contraente/Assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

IMPRESA: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

INCENDIO: autocombustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

INDENNIZZO: la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro;

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;

INTERMEDIARIO: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

KASKO: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi;

MODULO DI POLIZZA: il documento sottoscritto dal Contraente/Assicurato attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione con l'Impresa;

OPTIONALS: accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati sul veicolo assicurato ed indicati nella fattura di acquisto del veicolo stesso;

OPZIONE RIMPIAZZO: L'Assicurato/Contraente, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il rimpiazzo del veicolo con altro veicolo della stessa casa costruttrice e di valore almeno pari a quello indennizzabile, da acquistarsi presso il medesimo concessionario che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso;

PARTI: l'Impresa ed il Contraente/Assicurato;

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente/Assicurato all'Impresa quale corrispettivo per l'attivazione della copertura assicurativa;

PRESTAZIONE: l'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito al Contraente/Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa per il tramite della Struttura Organizzativa, in caso di sinistro;

QUATTORRUOTE E TUTTOTRASPORTI: le riviste mensili pubblicate dall'editoriale Domus;

RAPINA: è il reato previsto dall'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

RETE CONVENZIONATA/CENTRO CONVENZIONATO: la carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa;

SCOPERTO: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico del Contraente/Assicurato;

STRUTTURA ORGANIZZATIVA/CENTRALE OPERATIVA: la struttura dell'Impresa, costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con il Contraente/Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza;

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO: le spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio;

USURA: forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;

VALORE ASSICURATO: il valore assicurato è pari alla somma espressa in Euro corrispondente al prezzo del veicolo risultante dalla fattura di acquisto;

VALORE DI INDENNIZZO: è il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie;

VEICOLO: autovettura ad uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Per parti del veicolo si intendono, ai fini del presente contratto di assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergicristallo anteriori e posteriori.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Guida Sereno Extra, Mod. GSEX.2016.001-2024.002 - Ultimo aggiornamento 01/10/2024

In questa sezione il Contraente/Assicurato trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente/Assicurato medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate in verde le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi garantiti dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per il Contraente/Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà del Contraente/Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 3 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto di assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.

Non è previsto il frazionamento del premio.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

Le modalità di pagamento previste sono: bonifico bancario, assegni o contanti (nei limiti previsti dalla Normativa Antiriciclaggio).

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO – SENZA TACITO RINNOVO

Il contratto di assicurazione ha validità annuale o poliennale e alla sua naturale scadenza non si rinnoverà tacitamente.

Art. 5 – FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente/Assicurato o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente/Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato/Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, escluse soltanto le imposte.

Art. 6 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Il Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato è il solo documento che attesta le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Le eventuali variazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto dalle Parti.

Le comunicazioni che il Contraente/Assicurato intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere effettuate con lettera raccomandata A/R, o a mezzo PEC, indirizzata all'Impresa.

Art. 7 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di assicurazione, dal Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente/Assicurato, nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di assicurazione.

Art. 8 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO (SOSTITUZIONE/CESSIONE DEL CONTRATTO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da un imprenditore regolarmente abilitato dalla CCAA alla compravendita dei veicoli, può determinare, a scelta dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- a) **Sostituzione del contratto:** ricorre nel caso in cui l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo che sia di sua proprietà o che sia in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una

pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione.

- b) Cessione del contratto:** ricorre nel caso in cui l'alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso, il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione, tramite P.E.C. o lettera raccomandata A/R o all'indirizzo e-mail concordato tra le Parti, all'Impresa la quale prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un nuovo contratto.
- c) Risoluzione del contratto:** a decorrere dalle ore 24 del giorno della vendita del veicolo. In tale caso l'Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte. Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte.

Il Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto) in caso di presenza degli apparati antifurto di cui all'art. 15, può determinare il seguente effetto:

Sostituzione del contratto: che ricorre nel caso in cui l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo che sia di sua proprietà o che sia in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui il Dispositivo Satellitare od il Lojack verranno regolarmente disinstallati e/o reinstallati sul nuovo veicolo (di valore uguale o superiore ad €. 120.000,00) presso la Rete Convenzionata. In tal caso sarà emessa apposita appendice di variazione.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA

In caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto si intende risolto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, **ad esclusione della garanzia oggetto del sinistro.**

Il Contraente/Assicurato e/o il proprietario deve dare notizia all'Impresa del furto e/o della rapina del veicolo mediante la presentazione di una copia della denuncia sporta avanti l'Autorità di pubblica sicurezza, tramite P.E.C. o lettera raccomandata A/R o all'indirizzo e-mail concordato tra le Parti.

Art. 10 – CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ROTTAMAZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente/Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione tramite P.E.C. o lettera raccomandata A/R o all'indirizzo e-mail concordato tra le Parti all'Impresa.

Il Contraente/Assicurato, inoltre, con le stesse modalità, deve consegnare all'Impresa:

- **In caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo,** l'attestazione del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- **In caso di demolizione o rottamazione,** copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o la rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione sopra indicata e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte. Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Art. 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione opera per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera del Principato di Monaco e del Principato di Andorra.

L'Assicurazione opera, altresì, per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Per la garanzia Assistenza, vale l'estensione territoriale ivi prevista.

Art. 12 – COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti il presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente/Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 13 – ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 14 – DISPOSITIVO SATELLITARE

Sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un apparato installato a bordo del veicolo che permette la geo-localizzazione del veicolo stesso tramite segnale GPS e la comunicazione GSM tra il veicolo e una centrale operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette. Inoltre, esso rileva ulteriori informazioni relative alla circolazione del veicolo stesso quali la velocità, il tracciamento dei percorsi effettuati, le percorrenze chilometriche, la direzione di marcia, le accelerazioni e le decelerazioni

in conseguenza di eventuali urti, le date e l'orario delle rilevazioni. Tali dati in caso di sinistro sono messi a disposizione dell'Impresa su semplice richiesta della stessa.

L'assicurazione, nei casi in cui risulti che sul veicolo assicurato sia stato installato il dispositivo NOBISAT, è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato affinché:

- il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del dispositivo satellitare indicato nel Modulo di Polizza;
- l'installazione del Dispositivo Satellitare venga eseguita e certificata da un installatore autorizzato dall'Impresa (i centri convenzionati saranno direttamente comunicati dall'intermediario che ha in carico il contratto);
- il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto;

Qualora risulti che al momento del sinistro:

- non siano stati effettuati gli interventi di riparazione e/o assistenza dell'antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
- non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell'antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
- il Proprietario/il Contraente/Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell'impianto di antifurto satellitare;
- il Proprietario/il Contraente/Assicurato non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Giudiziaria o con la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
- non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota al Contraente/Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
- in ogni caso, in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave del Contraente/Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato;

l'Impresa, in deroga a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, corrisponderà al Contraente/Assicurato il 65% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 35% a carico del Contraente/Assicurato medesimo.

Art. 15 – OBBLIGATORietà MONTAGGIO ALTERNATIVO DEL DISPOSITIVO NOBISAT O DEL DISPOSITIVO LOJACK PER I VEICOLI DI VALORE PARI O SUPERIORE A €. 120.000,00

Nel caso in cui il veicolo assicurato abbia un valore pari o superiore ad €. 120.000,00, la copertura assicurativa si intende validamente rilasciata solo nel caso in cui siano stati montati anche solo alternativamente, comunque entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa, il dispositivo NOBISAT di cui all'articolo 14 o il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack. In mancanza di ciò, verrà applicato lo scoperto previsto dall'Art. 14.

Art. 16 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 18 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere effettuate mediante raccomandata A/R, E-Mail o PEC.

Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti.

Ove non sia diversamente indicato, le comunicazioni all'Impresa devono essere effettuate ai seguenti indirizzi:

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Via Lanzo n. 29
10071 Borgaro Torinese (TO)

L'indirizzo PEC al quale rivolgersi è il seguente: nobisassicurazioni@pec.it.

Art. 19 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda o dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro (art. 2952 Codice Civile).

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 5 capitoli (*Corpi Veicoli Terrestri – Garanzia Mobilità – Infortunio dei Trasportati – Assistenza Stradale – Sinistro Protetto*) che disciplinano le garanzie oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:

FORMULA STANDARD: Garanzie Incendio, Furto (danno totale e parziale), Sinistro Protetto, Infortuni dei Trasportati, Garanzia Mobilità e Garanzie Accessorie;

FORMULA PLUS: Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Sinistro Protetto, Infortuni dei Trasportati, Garanzia Mobilità e Cristalli;

FORMULA SUPER: Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Collisione, Sinistro Protetto, Infortuni dei Trasportati e Garanzia Mobilità;

FORMULA SUPERIOR: Garanzie Incendio, Furto, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli e Kasko completa, Sinistro Protetto, Infortuni dei Trasportati e Garanzia Mobilità.

Ad ogni formula possono essere aggiunte – congiuntamente o disgiuntamente, ad eccezione degli Infortuni Trasportati – le prestazioni/coperture:

- Assistenza circolazione;
- Gap 1;
- Gap 2;
- Gap 3.

CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

(condizioni valide per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli se richiamate nel Modulo di Polizza)

Art. 20 – VALORE ASSICURATO

Per la determinazione del valore assicurato del veicolo si considera la somma espressa in Euro, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optional) ed audiofonovisivi, al netto di tutti gli eventuali sconti, promozioni e contributi ad ogni titolo rilasciati e al lordo di eventuali incentivi statali. Quanto sopra deve risultare nella fattura di acquisto del veicolo.

Art. 21 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato sul Modulo di Polizza, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto.

È compresa in copertura anche la sottrazione degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché:

- la sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio;
- la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

Art. 22 – INCENDIO

(garanzia valida se richiamata sul Modulo di Polizza).

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, inteso come autocombustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto:

- all'azione del fulmine;
- allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;
- a natura elettrica;
- a dolo di terzi.

Art. 23 – FURTO

(garanzia valida se richiamata dal Modulo di Polizza).

Sono compresi nella garanzia "Furto" i seguenti eventi:

- Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato;
- Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata;
- Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
- Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo:

- nell'esecuzione di questi reati;
- a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

Art. 24 – EVENTI NATURALI

(garanzia valida se richiamata sul Modulo di Polizza).

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- Grandine
- Tempeste;
- Uragani;

- Alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- Trombe d'aria.

Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:

- Frane e smottamenti del terreno;
- Valanghe e slavine.

L'evento grandine opera con i massimali previsti all'art. 29 "Limiti di indennizzo".

Art. 25 – COLLISIONE

(garanzia valida se richiamata sul Modulo di Polizza).

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Polizza a seguito di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.

Art. 26 – KASKO

(garanzia valida se richiamata sul Modulo di Polizza).

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato/Contraente dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Polizza in conseguenza di:

- Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
- Urto;
- Uscita di strada;
- Ribaltamento.

Art. 27 – EVENTI SOCIOPOLITICI

(garanzia valida se richiamata sul Modulo di Polizza).

L'Impresa, nei limiti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- Tumulti popolari;
- Scioperi;
- Sommosse;
- Atti di terrorismo;
- Sabotaggio;
- Vandalismo.

Art. 28 – CRISTALLI

(garanzia valida se richiamata sul Modulo di Polizza).

L'Impresa si obbliga ad indennizzare il Contraente/Assicurato dei danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato nel Modulo di Polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Art. 29 – LIMITI DI INDENNIZZO

Nella tabella che segue vengono indicati i massimali relativi a ciascuna garanzia assicurativa.

GARANZIA	MASSIMALE/SOMMA GARANTITA										
INCENDIO E FURTO	Valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. Nel caso di furto con destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa Costruttrice, l'indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza. Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno.										
EVENTI NATURALI	Valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. 30% del valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di sette anni rispetto alla data di stipula del contratto. Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno. L'evento Grandine opera (sia per il Danno Totale sia per il Danno Parziale) con i seguenti massimali, da intendersi per sinistro e per anno: <table> <tr> <th>fasce valori veicolo al momento del sinistro</th><th>massimale grandine</th></tr> <tr> <td>fino a 20.000</td><td>3.000,00 €</td></tr> <tr> <td>20.001 a 50.000</td><td>5.000,00 €</td></tr> <tr> <td>50.001 a 80.000</td><td>8.000,00 €</td></tr> <tr> <td>oltre 80.000</td><td>10% del valore assicurato</td></tr> </table>	fasce valori veicolo al momento del sinistro	massimale grandine	fino a 20.000	3.000,00 €	20.001 a 50.000	5.000,00 €	50.001 a 80.000	8.000,00 €	oltre 80.000	10% del valore assicurato
fasce valori veicolo al momento del sinistro	massimale grandine										
fino a 20.000	3.000,00 €										
20.001 a 50.000	5.000,00 €										
50.001 a 80.000	8.000,00 €										
oltre 80.000	10% del valore assicurato										

	Per la determinazione del valore del veicolo e l'individuazione delle fasce di valore sopraindicate e dei relativi massimali, verrà applicata la seguente tabella di degrado: <table><tr><th colspan="7">Tabella di degrado</th></tr><tr><td>Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data del sinistro</td><td>Da 1 a 365</td><td>Da 366 a 730</td><td>Da 731 a 1095</td><td>Da 1096 a 1460</td><td>Da 1461 a 1825</td><td>Da 1826 in poi</td></tr><tr><td>Percentuale di deprezzamento sul valore assicurato</td><td>0%</td><td>0%</td><td>35%</td><td>45%</td><td>55%</td><td>Valore Commerciale (Quattroruote)</td></tr></table>	Tabella di degrado							Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825	Da 1826 in poi	Percentuale di deprezzamento sul valore assicurato	0%	0%	35%	45%	55%	Valore Commerciale (Quattroruote)
Tabella di degrado																						
Giorni trascorsi dalla data di decorrenza della polizza alla data del sinistro	Da 1 a 365	Da 366 a 730	Da 731 a 1095	Da 1096 a 1460	Da 1461 a 1825	Da 1826 in poi																
Percentuale di deprezzamento sul valore assicurato	0%	0%	35%	45%	55%	Valore Commerciale (Quattroruote)																
COLLISIONE	Valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno.																					
KASKO	Valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno.																					
EVENTI SOCIOPOLITICI	Valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. 30% del valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di sette anni rispetto alla data di stipula del contratto di assicurazione. Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno.																					
CRISTALLI	€ 2.000,00. Il massimale deve intendersi per sinistro e per anno.																					

Art. 30 – (GAP) GARANZIA DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DI RIACQUISTO E INDENNIZZO RICONOSCIUTO IN CASO DI RIMPIAZZO

La presente garanzia è valida solo per le garanzie Incendio, Furto e Rapina ed è operativa solo se è stato pagato il correlativo premio ed è stata prescelta la modalità di indennizzo del danno totale con l'opzione rimpiazzo.

L'Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, furto e/o rapina, liquidabile ai sensi della presente polizza, indennizza al Contraente/Assicurato, nel caso in cui sia stato pagato il correlativo premio di garanzia, la differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato ed il valore di rimpiazzo.

La copertura ha validità per l'intero periodo di pagamento del premio di garanzia ed essa si compone delle seguenti formule assicurative:

- GAP 1: nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della polizza;
- GAP 2: nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della polizza;
- GAP 3: nel caso in cui la durata sia di 48 mesi dalla decorrenza della polizza.

Art. 31 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DI CUI AL CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi la cui presenza non sia documentabile;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente/Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Art. 32 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE GARANZIE

Art. 32.1 – INCENDIO E FURTO

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell'impianto elettrico;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
- riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti devono osservare) del Contraente/Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;

- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti da appropriazione indebita;
- Non rientra, altresì, in copertura il furto delle ruote (pneumatici e cerchioni) a meno che sull'autoveicolo non sia stato installato il dispositivo NOBISAT e sia possibile verificarne, da parte dell'Impresa, il corretto funzionamento al momento del sinistro.

Art. 32.2 – COLLISIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.

Art. 32.3 – KASKO

L'assicurazione non comprende i danni:

- esclusi nella garanzia Collisione;
- alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

Art. 32.4 – EVENTI SOCIOPOLITICI

L'assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti devono osservare) del Contraente/Assicurato e delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko.

Art. 32.5 – CRISTALLI

L'assicurazione non comprende:

- rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici.

Art. 32.6 – EVENTI NATURALI

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- alle antenne avvitate ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, guerra civile (dichiarata o di fatto), occupazione militare, scioperi, manifestazioni e sommosse, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

Art. 33 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell'opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelta dal Contraente/Assicurato oltre che dalla provincia di residenza del Contraente/Assicurato stesso.

GARANZIA	PROVINCIA DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO		SCOPERTO/FRANCHIGIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l'opzione rimpiazzo (danno totale) o l'opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con l'Impresa
Incendio e Furto	Bari Barletta-Andria-Trani Caserta Catania Catanzaro Foggia Napoli Roma	BA BT CE CT CZ FG NA RM	Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00.	Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Incendio e Furto	Avellino Benevento Bergamo Bologna Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Cosenza Genova La Spezia Latina Lecce Messina Milano Monza e della Brianza Nuoro Palermo Pavia Pescara Prato Ragusa Salerno Siracusa Taranto Torino Trapani Vibo Valentia	AV BN BG BO BS BR CA CL CS GE SP LT LE ME MI MB NU PA PV PE PO RG SA SR TA TO TP VV	Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00.	NESSUNO.
Incendio e Furto	Altre province		Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00.	NESSUNO.
Eventi naturali	Tutte		Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00.	NESSUNO.
Collisione	Tutte		Rimane a carico dell'Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00	NESSUNO.
Kasko	Tutte		Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00.	Rimane a carico del Contraente/Assicurato una franchigia assoluta per sinistro di € 500,00.
Eventi sociopolitici	Tutte		Rimane a carico del Contraente/Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00.	NESSUNO.
Cristalli	Tutte		€ 350,00 per sinistro.	NESSUNO.

Art. 34 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO

(condizioni valide se richiamate nel Modulo di Polizza).

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, il Contraente/Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima di aver ottenuto dall'Impresa il benestare a procedere con le riparazioni.

L'Impresa può far eseguire, previa informativa al Contraente/Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia; similmente può disporre, sempre informandone il Contraente/Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma dovuta ai sensi delle successive clausole.

Art. 35 – DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

(condizioni valide se richiamate nel Modulo di Polizza).

Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:

- furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi fra quelli assicurati che determinano la distruzione completa del veicolo.

Art. 36 – DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

(condizioni valide se richiamate nel Modulo di Polizza).

Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore di indennizzo (valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro.

È parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore di indennizzo del veicolo al momento del sinistro.

Art. 37 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO

(condizioni valide se richiamate nel Modulo di Polizza).

Accertato il diritto del Contraente/Assicurato ad ottenere l'indennizzo contrattualmente previsto, l'ammontare del danno è definito direttamente dall'Impresa con il Contraente/Assicurato. In caso di mancata adesione da parte del Contraente/Assicurato, quando una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dalle Parti.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la residenza del Contraente/Assicurato.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità legale.

Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato in base al valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" o "Tuttotrasporti" ad eccezione dei casi in cui il Contraente/Assicurato decida di avvalersi delle strutture convenzionate.

Art. 38 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE

(condizioni valide se richiamate nel Modulo di Polizza).

L'Impresa, in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà al Contraente/Assicurato, quale indennizzo liquidabile, il valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" e "Tuttotrasporti", al netto di eventuali franchigie e scoperti.

Art. 39 – OPZIONE RIMPIAZZO

(condizioni valide in caso di danno totale per le garanzie richiamate nel Modulo di Polizza).

La presente opzione non opera per l'evento Grandine.

Il Contraente/Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il rimpiazzo del veicolo con altro veicolo di valore almeno pari a quello indennizzabile calcolato sulla base della tabella seguente, da acquistarsi presso il medesimo concessionario o gruppo di concessionari che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso.

Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro	da 1 a 365	da 366 a 730	da 731 a 1.095	da 1.096 a 1.460	da 1.461 a 1.825	da 1.826 in poi
Percentuale di deprezzamento del valore assicurato	0	25%	35%	45%	55%	Valore commerciale (Quattroruote)
Valore indennizzabile (espresso in percentuale del valore assicurato)	100%	75%	65%	55%	45%	Valore commerciale (Quattroruote)

L'Impresa provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, a liquidare direttamente al concessionario venditore il valore indennizzabile al netto delle eventuali franchigie contrattuali.

In caso di rimpiazzo, l'Impresa provvederà, su richiesta dell'Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni trenta.

Art. 40 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE

(condizioni valide se richiamate nel Modulo di Polizza).

L'Impresa, in caso di danno parziale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza, tenendo conto del degrado dei ricambi contrattualmente stabilito sulla base del deprezzamento del valore del veicolo.

Art. 41 – RIPARAZIONE PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE

(condizioni valide se richiamate nel Modulo di Polizza).

Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate dall'Impresa, le franchigie e gli

scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nell'art. 33 del presente contratto di assicurazione. Inoltre, sui ricambi non verrà applicato alcun degrado.

In tale caso, l'Impresa provvederà, su richiesta del Contraente/Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore.

Art. 42 – PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

L'Impresa corrisponderà l'indennizzo esclusivamente al Contraente/Assicurato al netto della franchigia/scoperto o del minimo indicato in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia all'Impresa in caso di furto senza ritrovamento (previa consegna dei documenti richiesti e di tutti i dispositivi di apertura del veicolo).

L'Impresa si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo al Contraente/Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con l'Impresa, avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte dell'Impresa, giustificato da fattura regolarmente saldata, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.

Relativamente alla garanzia **Infortunio dei Trasportati**: determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, l'Impresa ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in Euro. L'Impresa paga la somma assicurata ai trasportati ovvero agli eredi degli stessi in parti uguali.

Art. 43 – RITROVAMENTO DEL VEICOLO

Il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare immediatamente l'Impresa non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo.

Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo verrà detratto dall'indennizzo stesso. Se però il Contraente/Assicurato ha già sottoscritto un contratto di riacquisto secondo quanto previsto dall'art. 38, si procederà al rimpiazzo del veicolo secondo quanto previsto nell'art. 38 stesso.

Il valore di recupero realizzato dopo il pagamento integrale del danno spetterà all'Impresa; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore verrà ripartito fra le Parti in proporzione al danno sopportato da ciascuna.

Infine, il Contraente/Assicurato, in accordo con l'Impresa, ha facoltà di rientrare in possesso di quanto recuperato, restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto.

Art. 44 – GARANZIE ACCESSORIE

(Le garanzie sono valide solo se richiamate nel Modulo di Polizza).

La garanzia di cui al presente articolo comprende e prevede il:

- a. **RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER LESIONI SUBITE DA ANIMALI DOMESTICI**: la garanzia prevede il rimborso delle spese veterinarie sostenute dal proprietario del veicolo assicurato per la cura delle lesioni subite da animali domestici di sua proprietà trasportati sul veicolo assicurato conseguenti ad incidente occorso al veicolo stesso. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro e per anno.**
- b. **RIMBORSO SPESE DI DISINFESTAZIONE E LAVAGGIO A SEGUITO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO CONSEGUENTE A FURTO**: la garanzia prevede il rimborso delle spese di disinfestazione e lavaggio degli esterni ed interni del veicolo sostenute dal proprietario del veicolo stesso a seguito di ritrovamento del mezzo conseguente a furto. **La garanzia viene prestata nel limite di € 50,00 per polizza.**
- c. **RIMBORSO SPESE DANNEGGIAMENTO BOX PRIVATO**: la garanzia prevede il rimborso delle spese necessarie per il ripristino della parte muraria del box di sua proprietà in conseguenza del verificarsi di un incendio del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza. **La garanzia viene prestata nel limite di € 5.000,00 per polizza.**
- d. **RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO INTERNI VEICOLO A SEGUITO DI SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**: la garanzia prevede il rimborso delle spese di ripristino degli interni a seguito del trasporto, a titolo di soccorso occasionale, di vittime di incidenti stradali comunque occorsi. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro e per anno.**
- e. **RIMBORSO COSTO DI RIAQUISTO BENI ED OGGETTI A SEGUITO DI FURTO**: la garanzia prevede il rimborso del costo di riacquisto dei beni di proprietà del Contraente/Assicurato contenuti nel veicolo in copertura sottratti a seguito di furto tentato o perfezionato (totale o parziale) del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza, a condizione che l'evento si sia verificato entro 24 ore dalla data di acquisto da parte del Contraente/Assicurato del bene (risultante da scontrino/fattura) nonché a condizione che venga dimostrato il pagamento. **La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per polizza.**
- f. **RIMBORSO SPESE DI DUPLICAZIONE DELLA PATENTE**: la garanzia prevede il rimborso delle spese amministrative di duplicazione della patente sostenute dal Contraente/Assicurato a seguito di sottrazione o distruzione dovuta ad incendio, rapina o furto. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.**
- g. **RIMBORSO SPESE PER RIFACIMENTO CHIAVI**: la garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato per l'apertura delle portiere, lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, la sostituzione delle serrature ed il rifacimento delle chiavi del veicolo in copertura in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere. **La garanzia viene prestata nel limite di € 260,00 per sinistro e per anno.**
- h. **RIMBORSO SPESE ANTERIORI AL FURTO DEL VEICOLO (c.d. BONUS FEDELTA')**: la garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato, nel periodo dei 12 mesi antecedenti al furto del veicolo, presso il concessionario venditore del veicolo a titolo di riparazione, di acquisto di pezzi di ricambio e di accessori, **ad eccezione delle spese manutentive.** **La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.**
- i. **RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO**: la garanzia prevede il rimborso delle spese amministrative di custodia e parcheggio presso i depositi individuati dalla Pubblica Autorità a seguito di ritrovamento del veicolo/relitto conseguente ad incendio, furto o rapina del veicolo. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione al Contraente/Assicurato dell'avvenuto ritrovamento. **La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.**
- j. **RIMBORSO COSTI RIPRISTINO AIRBAG**: la garanzia prevede il rimborso dei costi di ripristino/sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag frontali (conducente e passeggero) in caso di esplosione imprevista anche in conseguenza di incidente stradale o urto. **La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.**

- k. RIMBORSO COSTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE/ANTIFURTO:** la garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato per ripristinare o sostituire l'impianto di antifurto (satellitare o non) con altro apparato di qualità corrispondente, nel caso in cui venisse danneggiato a seguito di incidente da circolazione con responsabilità del Contraente/Assicurato. La garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo. La garanzia viene prestata nel limite di €. 500,00 per polizza.
- l. INDENNIZZO IMPOSTA AUTOMOBILISTICA E PREMIO ASSICURATIVO RCA:** la garanzia prevede l'indennizzo dei costi *pro rata temporis* sostenuti dal Contraente/Assicurato (antecedentemente al sinistro di incendio e furto) per la tassa automobilistica ed il premio Assicurativo RCA relativamente al periodo non goduto intercorrente dalla data di denuncia del sinistro furto, rapina o incendio con danno totale e la scadenza della stessa imposta. La garanzia viene prestata nel limite di €. 1.000,00 per polizza.
- m. RIMBORSO SPESE NUOVA IMMATRICOLAZIONE (OPERATIVA SOLO IN CASO DI DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO):** la garanzia prevede il rimborso delle spese relative alla immatricolazione del veicolo di rimpiazzo ai sensi dell'art. 39 delle presenti Condizioni di Assicurazione. La garanzia viene prestata nel limite di €. 200,00 per polizza.
- n. RIMBORSO SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO:** la garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la predisposizione della documentazione amministrativa e dei certificati necessari ad ottenere la liquidazione del danno totale conseguente ad incendio, furto o rapina. La garanzia viene prestata nel limite di €. 200,00 per polizza.
- o. INDENNIZZO BAGAGLI:** la garanzia prevede il rimborso dei costi di riacquisto da parte del Contraente/Assicurato dei beni di vestiario o di prima necessità contenuti nei bagagli trasportati sul veicolo danneggiato totalmente a seguito di incendio. Non rientrano in copertura oggetti di valore, denaro e biglietti non goduti. La garanzia viene prestata nel limite di €. 200,00 per polizza.
- p. GARANZIA KASKO PNEUMATICI:** la garanzia indennizza il Contraente/Assicurato dei costi di sostituzione o di riparazione del pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto del pneumatico presso uno dei centri convenzionati con l'Impresa. La garanzia viene prestata con il limite di un pneumatico per anno e di €. 500,00 per sinistro e per anno.
- q. DANNI DA INVESTIMENTO ANIMALI SELVATICI:** l'Impresa nel limite del valore assicurato per sinistro/anno, indennizza i danni subiti dal veicolo durante la percorrenza di strade statali/provinciali attraversate normalmente da animali selvatici, dovuti all'attraversamento degli animali stessi, a condizione che sia richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente.

Al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese suindicate, le richieste di indennizzo devono essere corredate da documentazione in originale o in copia conforme all'originale comprovante i pagamenti effettuati da trasmettere all'Impresa tramite P.E.C. o lettera raccomandata A/R o all'indirizzo e-mail concordato tra le Parti.

CAPITOLO 2 – GARANZIA MOBILITÀ

Art. 45 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

(La garanzia Mobilità è valida solo se richiamata nel Modulo di Polizza).

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte del Contraente/Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l'Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l'intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dal Contraente/Assicurato:

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di €. 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura *pro rata temporis* per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di €. 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.

Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dal Contraente/Assicurato per la quale è richiesto il rimborso. Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni – di qualsiasi natura – patiti dal veicolo stesso.

CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEI TRASPORTATI

Art. 46 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia Infortuni dei Trasportati è valida solo se richiamata nel Modulo di Polizza.

L'Impresa, al verificarsi di un sinistro da circolazione, indennizza le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente) per gli infortuni da loro subiti, purché il veicolo sia condotto dal proprietario. La garanzia è operante dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. Al Contraente/Assicurato viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato (€. 150.000,00) indicato nel Modulo di Polizza, a seguito di infortunio dei trasportati che comporti un'invalidità permanente o la morte.

Più precisamente, l'Impresa garantisce:

- l'invalidità permanente da infortunio del trasportato: nel limite di €. 150.000,00 per veicolo, l'Impresa corrisponde un'indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66%, purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso;
- la morte da infortunio del trasportato: nel limite €. 150.000,00 per veicolo se l'infortunio ha per conseguenza la morte del trasportato del veicolo.

I massimali suindicati devono intendersi per persona/veicolo/polizza. Nel caso in cui il sinistro colpisca contestualmente più assicurati, l'importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i vari assicurati.

Art. 47 – ESCLUSIONI

L'Impresa non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
- in conseguenza di azioni delittuose o di imprese temerarie compiute dagli assicurati e/o trasportati;
- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del guidatore.

Art. 48 – INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LEGGE

La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future.

Art. 49 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.

Art. 50 – GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

Ricevuta la documentazione necessaria, accertato il diritto dell'Assicurato ad ottenere l'indennizzo contrattualmente previsto e valutato il danno, l'Impresa effettua il pagamento dell'indennità sulla base dell'**Allegato 1 - TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE**, tenendo conto della franchigia assoluta del 66%.

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, l'Impresa paga all'Assicurato un'indennità in funzione dell'invalidità permanente riconosciuta sulla base della Tabella Ania Industria allegata, secondo le modalità previste nel paragrafo precedente. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili.

Se l'Assicurato, al momento dell'infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.

Art. 51 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, l'Impresa formula un'offerta di indennità. In caso di disaccordo, la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

Art. 52 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITÀ

Accertato il diritto del Contraente/Assicurato di percepire l'indennizzo contrattualmente previsto, la quantificazione dell'indennità spettante a quest'ultimo, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata a due medici, nominati uno per parte.

Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dall'Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente circoscrizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a data da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso, sulla base delle valutazioni compiute dal Collegio stesso, l'Impresa potrà concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti.

Art. 53 – MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall'infortunio.

L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.

CAPITOLO 4 – ASSISTENZA STRADALE

Art. 54 – PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

L'Impresa eroga in favore del Contraente/Assicurato la prestazione di Assistenza ove questa si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali. **Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie deppannage e quick service.**

Soccorso stradale

In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- senza oneri a carico del Contraente/Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata con l'Impresa se questo si trova **nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro**, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all'officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
- senza oneri a carico del Contraente/Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia che si trovi **nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro**. **Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico del Contraente/Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.**

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.**

Nel caso il soccorso stradale avvenga all'estero, il veicolo verrà trainato al punto più vicino della Casa Costruttrice o verrà trainato sino al deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell'assistenza **fino ad un importo massimo di € 200,00, IVA inclusa, per evento per le richieste di assistenza all'estero.**

Dépannage

Se il veicolo rimane immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze lo rendano possibile, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione **non superiori ai 30 minuti** e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. **Sono invece a carico del Contraente/Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.**

Quick Service

Nel caso in cui l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito **danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore**, la Struttura Organizzativa, d'intesa con il Contraente/Assicurato, s'impegna a proseguire la riparazione presso un'officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico del Contraente/Assicurato.

Assistenza telefonica alla compilazione CAI

A seguito di soccorso stradale, il Contraente/Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro ("modulo blu").

Autovettura sostitutiva

In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede **più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate da un'officina autorizzata**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Contraente/Assicurato **una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 3 giorni**. In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Contraente/Assicurato **una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 7 giorni** a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti Autorità pubbliche. **La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio.** L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate, secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che Contraente/Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

Servizio informazioni sul traffico

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Il Contraente/Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.

Servizio informazioni meteo

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Il Contraente/Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all'estero.

Servizio Informazioni turistiche

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Il Contraente/Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione sociopolitica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero.

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza del Contraente/Assicurato

Spese di albergo

In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di €. 300,00, IVA inclusa, per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza del Contraente/Assicurato.

Rientro o prosecuzione del viaggio

Nel caso in cui il veicolo rimanga immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza del Contraente/Assicurato in seguito a furto, incidente e incendio, i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio del Contraente/Assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell'autoveicolo assicurato) in treno, ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di €. 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all'estero.

Servizio taxi

A seguito di soccorso stradale, il Contraente/Assicurato potrà richiedere una corsa in taxi dal luogo d'immobilizzo del veicolo fino all'officina di destinazione oppure, nel caso in cui il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l'aeroporto.

La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di €. 50,00, IVA inclusa, per evento.

Demolizione del veicolo in Italia

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare, su richiesta del Contraente/Assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.

La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

L'Impresa tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto

Nel caso in cui il veicolo rimanga immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza del Contraente/Assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e vi rimanga per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Contraente/Assicurato un biglietto di sola andata in treno, ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di €. 50,00 per sinistro.

Rimpatrio del veicolo dall'estero

In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all'estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza del Contraente/Assicurato fino ad un massimo di €. 1.000,00, IVA inclusa, per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico del Contraente/Assicurato.

Abbandono legale all'estero

Nel caso in cui il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro dovesse essere inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Restano a carico del Contraente/Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura del Contraente/Assicurato stesso.

Assistenza linguistica all'estero

In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto del Contraente/Assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee.

Art. 55 – ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo del Contraente/Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione del Contraente/Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
2. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
3. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
4. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

6. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora il Contraente/Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
7. Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
8. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
9. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova il Contraente/Assicurato e a condizione che il Contraente/Assicurato medesimo, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. Il Contraente/Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
10. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, al Contraente/Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato attivi altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

CAPITOLO 5 - SINISTRO PROTETTO

La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sul Modulo di Polizza ed è stato corrisposto il relativo premio assicurativo.

Art. 56 - GARANZIA SINISTRO PROTETTO

Art. 56.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA E LIMITI DI INDENNIZZO

La presente garanzia indennizza il Contraente/Assicurato del danno materiale e diretto patito al veicolo di sua proprietà, così come risultante al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e dal Modulo di Polizza, ed occorso a seguito di **collisione su strada pubblica avvenuta con un veicolo identificato ma privo di valida copertura RCA.**

La presente garanzia opera con un massimale di euro 4.000,00 per sinistro e per anno, a condizione che la relativa riparazione sia avvenuta presso la Rete Convenzionata con l'Impresa (l'elenco dei riparatori è disponibile sul sito internet www.nobis.it).

Art. 56.2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SINISTRO PROTETTO

L'Assicurazione non comprende i danni subiti dal veicolo conseguenti a:

- dolo da parte del Contraente/Assicurato;
- sinistri RCA avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura anche se pagati successivamente alla stessa;
- violazioni di legge o amministrative;
- incidenti con veicoli non identificati;
- sinistri verificatisi su strade non pubbliche;
- incidenti per i quali non possono essere identificati i conducenti.

Art. 57 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, alla denuncia dello stesso deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- a) modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) (se compilato) e/o verbale delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- b) copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC Auto;
- c) copia della carta di circolazione;
- d) dichiarazione/denuncia dalla quale sono desumibili i dati del veicolo e le generalità del conducente del veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.

Art. 58 - INDENNIZZO DEL DANNO

Il massimale è di €. 4.000,00 per sinistro e per annualità assicurata. La somma indennizzabile sarà riconosciuta direttamente alla struttura riparativa incaricata della riparazione e convenzionata con l'Impresa.

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennità per invalidità permanente parziale, fermi i criteri di franchigia operanti, verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	des	sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o un avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange ungueale del pollice	9%	8%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Amputazione di un arto inferiore:		
Al disopra della metà della coscia	70%	
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
Una vertebra cervicale	12%	
Una vertebra dorsale	5%	
12° dorsale	10%	
Una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura di un meta mero sacrale	3%	
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme	5%	
Perdita anatomica di un rene	15%	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per i destrimani varranno per il lato sinistro e viceversa.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 59 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro **“Infortuni”, “Incendio”, “Furto”, “Eventi Naturali”, “Collisione”, “Kasko”, “Eventi Sociopolitici”, “Cristalli”, “Sinistro Protetto”**, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza all'Impresa **(NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Via Lanzo n. 29 – 10070 Borgaro Torinese - TO, E-Mail: sinistriextra@nobis.it)** entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, la denuncia deve essere sporta immediatamente avanti la competente Autorità pubblica e copia della stessa, vistata dall'Autorità, dovrà essere trasmessa all'Impresa. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta avanti l'Autorità italiana. Se il Contraente/Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro, lo stesso non potrà beneficiare delle relative garanzie.

In caso di sinistro relativo alla garanzia **Collisione** con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro deve essere allegato il Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, compilato in tutte le sue parti.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio all'Impresa di ulteriori certificati medici.

Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dall'Impresa e fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine dispensando dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Di seguito si riportano i recapiti dell'Impresa ai quali rivolgersi per ogni utilità:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Lanzo, 29
10071 BORGARO TORINESE (TO)

PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Per la sola garanzia **Assistenza**, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Contraente/Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, componendo i seguenti numeri:

Numero Verde 800 894147
o, se dall'estero, +39 039.9890.720

In ogni caso, il Contraente/Assicurato dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora il Contraente/Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui il Contraente/Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l'intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Contraente/Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere al Contraente/Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)
Fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714. In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta.

IN CASO DI SINISTRO KASKO oppure COLLISIONE

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

In caso di furto totale, il Contraente/Assicurato deve far pervenire all'Impresa tutte le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l'Impresa si riserva l'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.

In tutti i casi di danno totale, il Contraente/Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

- individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

Inoltre, il Contraente/Assicurato dovrà rilasciare:

- procura a vendere a favore dell'Impresa;
- delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
- relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo.

NOTA IMPORTANTE

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare tramite P.E.C. o e-mail copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute "fuori Rete Convenzionata") nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto o dall'ultima richiesta scritta di pagamento dell'indennizzo pervenuta all'Impresa (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, il Contraente/Assicurato deve inviare all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE PENALE

Art. 624 – Furto

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625.

Art. 628 – Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento l'ass 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

Notes

Notes

Notes



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 ottobre 2024